


ORIGINALE

Registro generale N. 932 del 31 DIC. 2013



COMUNE DI MISILMERI

Area IV : Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione del Responsabile dell'Area IV^

N. 35 / A IV del registro

Data 30.09.2013

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30/09/2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richieste con istanze prott. nn. 8907 e 8909 del 29.03.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia.

Il giorno 30.09.2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott. Arch. Rita Corsale, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area IV, giusto Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 5 del 25/09/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono

Il Responsabile del Procedimento

Visto le domande presentate dal Sig. Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13.11.1932 ed ivi residente in via Roma n° 62, C.F. BDM VCN 32S13 F2460, registrate in data 29.03.2004 al prot. gen.le di questo Ente ai nn. 8907 e 8909, dirette ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di due unità immobiliari di piano primo, rispettivamente di lato Dx e lato Sx, da destinare a civile abitazione, site in c.da Rigano, distinte al N.C.E.U. di Misilmeri al foglio 21 mappale 969 sub. 4 e sub. 5, facenti parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra;

Visto la domanda presentata dal Sig. Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13.11.1932 ed ivi residente in via Roma n° 62, C.F. BDM VCN 32S13 F2460, registrata in data 29.09.1986 al prot. gen.le di questo Ente al n. 15650, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 28.02.1985 n° 47, recepita dalla l.r. n° 37/85 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, del fabbricato esistente ad una elevazione fuori terra, costituito da una unità immobiliare di piano terra, destinata a magazzino, sito in c.da Rigano, distinto al N.C.E.U. di Misilmeri al foglio 21 mappale 969 sub. 2, oggi facente parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra;

Visto le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, allegate alle istanze di cui sopra, presentate ai sensi della legge n° 326/2003, art. 32, rese in data 27.03.2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Sig. Badami Vincenzo, sopra meglio generalizzato, nelle quali lo stesso dichiara che le opere edilizie oggetto di condono edilizio sono state realizzate nell'anno 1997;

Accertato che le opere realizzate abusivamente, per le quali è stata richiesta la relativa legittimazione, ai sensi della legge n° 326/2003, art. 32, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla stessa legge, per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) della legge n° 326/03, trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia), non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.lgs. 22.01.2004 n° 42, art. 146, imposto prima della esecuzione delle opere abusive;

Visti gli atti d'ufficio dai quali rileva che l'immobile, di cui alle suddette domande di sanatoria edilizia, giusto atto di compravendita Rep. n° 188418 del 21.11.1979 ai rogiti del Notaio Lucia Scoma, si appartiene ai Sigg. Badami Vincenzo, meglio sopra generalizzato, e Rattenuti Ninfa, nata a Misilmeri il 31.01.1941 C. F. RTT NNF 41A71 F246W, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Misilmeri in via Roma n° 62;



Vista la nota del 30.07.13 prot. n° 24808 indirizzata al Sig. Badami Vincenzo, notificata in data 02.08.13 dall'ufficio messi di questo Ente, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 11bis, comma 1 della l.r. n° 10/91, l'avvio del procedimento inteso alla emissione del diniego di sanatoria;

Vista la nota del 30.07.13 prot. n° 24811 indirizzata alla Sig.ra Rattenuti Ninfa, notificata in data 02.08.13 dall'ufficio messi di questo Ente, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 11bis, comma 1 della l.r. n° 10/91, l'avvio del procedimento inteso alla emissione del diniego di sanatoria;

Constatato che gli interessati non sono intervenuti nel procedimento, entro i termini previsti dalla legge;

Vista la legge 28.02.1985, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. r. 10.08.1985 n° 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23.12.1994 n° 724, art. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. r. 05.11.2004 n° 15, art. 24;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare le suddette domande di concessione edilizia in sanatoria, presentate ai sensi e per gli effetti della legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e ss.mm.ii.;

Visto la disposizione di Servizio del Responsabile dell'Area IV prot. n. 35968 del 23.10.2012, con la quale sono state nominati i Responsabili delle UU.OO.1, 2, 3, 4, 5 e 6, individuati, altresì, quali responsabili dei procedimenti amministrativi attribuiti alle predette UU.OO.;

Propone

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi della L.R. 10/91:

di adottare provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto delle istanze di condono edilizio presentate, ai sensi del D.L. 30.09.2003 n° 269, art. 32 come convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n° 326 art. 32, in data 29.03.2004 prott. nn° 8907 e 8909, dal Sig. Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13.11.1932 ed ivi residente in via



Roma n° 62, C.F. BDM VCN 32S13 F246O, relative alle opere edilizie abusive, site in c.da Rigano, distinte al N.C.E.U. di Misilmeri al foglio 21 mappale 969 sub. 4 e sub. 5, consistenti nella realizzazione di due unità immobiliari di piano primo, rispettivamente di lato Dx e lato Sx, da destinare a civile abitazione, facenti parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, stante l'improcedibilità delle stesse per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) della legge n° 326/'03, trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia), non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.lgs. 22.01.2004 n° 42, art. 142, imposto prima della esecuzione delle opere abusive.



Il Responsabile del Procedimento

Geom. V. Muccè

V. Muccè

Il Responsabile dell'Area IV

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della proposta;

Determina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo,
di diniegare la concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto delle istanze di condono edilizio presentate, ai sensi del D.L. 30.09.2003 n° 269, art. 32 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n° 326 art. 32, in data 29-03.2004 prott. nn° 8907 e 8909, dal Sig. Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13.11.1932 ed ivi residente in via Roma n° 62, C.F. BDM VCN 32S13 F246O, relative alle opere edilizie abusive, site in c.da Rigano, distinte al N.C.E.U. di Misilmeri al foglio 21 mappale 969 sub. 4 e sub. 5, consistenti nella realizzazione di due unità immobiliari di piano primo, rispettivamente di lato Dx e lato Sx, da destinare a civile abitazione, facenti parte di un fabbricato a due elevazioni fuori terra.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato ai Sigg. Badami Vincenzo, nato a Misilmeri il 13.11.1932 C. F. BDM VCN 32S13 F246O e Rattenuti Ninfa, nata a Misilmeri il 31.01.1941 C. F. RTT NNF 41A71 F246W, coniugi in regime di

comunione legale dei beni , entrambi residenti a Misilmeri in via Roma n° 62, nei modi prescritti dalla legge;

- la trasmissione di copia del provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di questo Ente e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese;
- la trasmissione di copia del provvedimento alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza;
- la trasmissione di copia del provvedimento al Responsabile dell'U.O. 3 per gli adempimenti di propria competenza;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120 dalla data di notifica.



Il Responsabile dell'Area IV^

(Dott. Arch. Rita Corsale)

Rita Corsale

Affissa all'albo pretorio il 22 GEN. 2014
Defissa il - 7 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 22 GEN. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
